



SPECIALE

MOBILITÀ



L'ACCORDO SINDACALE DI GRUPPO 1° DICEMBRE 2023

Il CCNL definisce per i lavoratori il parametro di riferimento dei 50 km dalla "precedente sede di lavoro", distanza entro la quale le Aziende possono disporre i trasferimenti (nel rispetto degli articoli 60 e 61).

L'accordo raggiunto nel Gruppo Cassa Centrale è centrato su 4 obiettivi:

- porre al centro il concetto della dimora abituale del lavoratore e la reale percorrenza quotidiana per raggiungere la sede di lavoro;
- costituire un deterrente a trasferimenti futuri e peggiorativi, **senza viceversa ostacolare quelli che riducono il percorso casa-lavoro**;
- dare una risposta ai colleghi che, già all'entrata in vigore del CIG (01/01/2024), percorrono quotidianamente più di 35 Km a tratta (individuati come "disagio") in conseguenza a trasferimenti "peggiorativi";
- non da ultimo, contenere la mobilità quotidiana conciliando i tempi di vita e di lavoro, e contemporaneamente concorrere al raggiungimento degli obiettivi "Agenda 2030".



I RISULTATI OTTENUTI

LA DIMORA ABITUALE DIVENTA IL PUNTO DI RIFERIMENTO

Ai fini della misurazione del disagio, la **percorrenza effettiva** che il lavoratore effettua per recarsi al lavoro viene calcolata dalla dimora abituale. Il parametro di riferimento minimo è di 35 Km, calcolati con il criterio del percorso più veloce dall'applicazione di Google Maps (in questa sede, per brevità, chiameremo "disagio" la tratta "dimora abituale-sede di lavoro uguale o superiore a 35 Km").





L'INDENNITÀ DI MOBILITÀ SI APPLICA:

- a tutti quei lavoratori che, a seguito di trasferimento a decorrere dal 1^a gennaio '24, **abbiano aumentato la distanza** dimora abituale - lavoro e percorrano la tratta di "disagio";
- a tutti quei lavoratori che, in conseguenza di un trasferimento ante 1^a gennaio '24, **percorrano già una distanza superiore** rispetto a quella che percorrevano per raggiungere la antecedente sede di lavoro (maggiore del "disagio"); in questo modo si includono anche i trasferimenti avvenuti prima della sottoscrizione del presente accordo.

L'INDENNITÀ DI MOBILITÀ NON SI APPLICA:

- ai lavoratori il cui trasferimento più recente abbia **ridotto la percorrenza** dimora abituale-lavoro, pur percorrendo la tratta di "disagio";
- ai lavoratori, non già destinatari della indennità, il cui trasferimento dopo il 1^o gennaio 2024 **riduca la percorrenza** dimora-lavoro pur essendo maggiore della tratta di "disagio";
- se il lavoratore modifica la propria dimora/residenza aumentando la sua distanza dalla sede di lavoro.




I RISULTATI OTTENUTI

QUALCHE ECCEZIONE:

- l'indennità viene riconosciuta in misura ridotta qualora il lavoratore **percepisca già un "ad personam"**, concesso per la medesima ragione, fino a concorrenza;
- l'indennità viene riconosciuta in misura ridotta quando, successivamente ad un trasferimento post 1^a gennaio '24, il lavoratore viene nuovamente trasferito, ed in virtù dell'ultimo trasferimento, pur nelle fasce del "disagio", abbia ridotto la distanza rispetto alla precedente sede di lavoro;
- il lavoratore che si trova nella situazione di "disagio" e che per recarsi al lavoro utilizza mezzi pubblici, può chiedere, in alternativa all'indennità di mobilità, il rimborso totale dell'abbonamento ai mezzi pubblici e flessibilità in entrata e/o uscita.

LA NORMA HA VALENZA DAL 1^A GENNAIO 2024, CON EROGAZIONE 1^O LUGLIO 2024 (E CORRESPONSIONE DEI RELATIVI ARRETRATI).

- La Banca/Azienda metterà a disposizione un apposito modulo che il lavoratore interessato dovrà restituire sottoscritto.



UNA VOLTA CHE IL COLLEGA È DIVENTATO DESTINATARIO DELLA INDENNITÀ DI MOBILITÀ, QUESTA LO SEGUE IN TUTTI I TRASFERIMENTI SUCCESSIVI.

Nel tempo, tutti i lavoratori che avranno subito almeno un trasferimento "peggiorativo" saranno destinatari dell'indennità e la percepiranno fintanto che la loro percorrenza non scenderà sotto i 35 Km.

IMPORTANTE!!!!

CONTINUANO AD ESSERE VALIDE LE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE PRESENTI NEGLI ACCORDI AZIENDALI

Che verranno applicati ai lavoratori di quelle singole realtà.



COMPRENDERE I CONTENUTI: DOMANDE E RISPOSTE

D: LA MIA SEDE DI LAVORO DISTA 40 KM DALLA MIA DIMORA ABITUALE. MI SPETTA L'INDENNITÀ DI MOBILITÀ?

R: DIPENDE, SE:

1. LA PRECEDENTE SEDE DI LAVORO DISTA DALLA DIMORA/RESIDENZA 30 KM. RISPOSTA: SÌ
2. LA PRECEDENTE SEDE DI LAVORO DISTA DALLA DIMORA/RESIDENZA 50 KM. RISPOSTA: NO

D: SE SÌ, CON CHE DECORRENZA?

R: A PARTIRE DATA DEL TRASFERIMENTO (SE DOPO IL 1° GENNAIO 2024); DAL 1° GENNAIO '24 SE INVECE TRATTASI DI TRASFERIMENTO ANTERIORE ALLA FIRMA DELL'ACCORDO. IN ENTRAMBI I CASI, EROGAZIONE LUGLIO '24 CON CORRESPONSIONE DI ARRETRATI.

D: HO I REQUISITI PER L'INDENNITÀ, VIAGGIO CON UN COLLEGA E USIAMO L'AUTO A TURNO. MI SPETTA L'INDENNITÀ PER TUTTI I GIORNI CHE HO LAVORATO NEL MESE O SOLO PER I GIORNI IN CUI HO UTILIZZATO LA MIA AUTO?

R: PER TUTTI I GIORNI LAVORATI NEL MESE.

D: LAVORO PRESSO GLI UFFICI DI DIREZIONE E, A SEGUITO DI FUSIONE, LA SEDE È STATA TRASFERITA A 60 KM DALLA MIA DIMORA ABITUALE. MI SPETTA L'INDENNITÀ DI DISAGIO?

R: SÌ, L'INDENNITÀ SPETTA PER TUTTI I TRASFERIMENTI PEGGIORATIVI COMPRESI QUELLI PER EFFETTO DI FUSIONE.

D: DA ACCORDO MI SPETTA L'INDENNITÀ DI DISAGIO, MA VADO A LAVORO IN AUTOBUS. A COSA HO DIRITTO?

R: ALL'INDENNITÀ DI DISAGIO O, IN ALTERNATIVA, IL RIMBORSO TOTALE DELL'ABBONAMENTO AI MEZZI PUBBLICI. IN QUESTO CASO È PREVISTA ANCHE FLESSIBILITÀ ORARIA IN INGRESSO/USCITA PER AGEVOLARE L'USO DEI MEZZI PUBBLICI.

D: NELLA MIA BANCA C'È UN ACCORDO SULLA MOBILITÀ. CHE DISPOSIZIONI SI APPLICANO? QUELLE DEL CIG O QUELLE AZIENDALI?

R: IL CONTRATTO INTEGRATIVO FA SALVE LE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE RIVENIENTI DA ACCORDI AZIENDALI. ANDRÀ QUINDI VALUTATO CASO PER CASO, ANCHE FACENDOSI ASSISTERE DAL PROPRIO RSA FIRST CISL O DAL REFERENTE DEL TERRITORIO.

D: NON SONO NELLA CONDIZIONE PER CUI HO DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI DISAGIO. POSSO COMUNQUE USUFRUIRE DEL FINANZIAMENTO A TASSO 0 PER L'ACQUISTO DELLA BICICLETTA?

R: SÌ, IL FINANZIAMENTO PER TALE FINALITÀ SPETTA INDISTINTAMENTE A TUTTI I LAVORATORI.



LA TABELLA PER IL "DISAGIO"

- da 35 Km a 49 km per tratta: 150 euro mensili;
- da 50 km a 59 km per tratta: 200 euro mensili;
- da 60 km a 69 km per tratta: 250 euro mensili;
- da 70 km a 79 km per tratta: 300 euro mensili;
- da 80 km a 89 km per tratta: 350 euro mensili;
- da 90 km a 99 km per tratta: 400 euro mensili;
- da 100 km per tratta: 700 euro mensili.



TRENTO, APRILE 2024

La Segreteria di Gruppo CCB **FIRST**

